

ANGIOLO POW  
RIBAUDI

Roma, .....



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio II ex DGSA  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute  
DGSF  
0001760-P-30/01/2012



N° .....  
Risposta al Foglio del .....


Assessorati regionali alla sanità  
Servizi veterinari  
Loro sedi

p.c  
Centro di riferimento nazionale  
Per l'ittiopatologia presso  
Istituto Zooprofilattico  
Delle Venezie

CNS presso  
Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale Abruzzo e Molise

API  
Via del Perlar 37/a  
37135 Verona  
Fax 045/582741

Legapesca  
Via Guattani 9  
00161 Roma  
Fax 06/44164723



Oggetto: Implementazione anagrafe acquacoltura

Con decreto 3 agosto 2011 "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148" sono stati completati da parte di questa Amministrazione gli adempimenti normativi previsti dal D.Lvo 148/08.

Si sottolinea pertanto la necessità da parte di codesti Assessorati di attuare quanto stabilito dal citato decreto e dal decreto 8 luglio 2010 "Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura", anche in considerazione dell'audit riguardante la filiera dei molluschi, programmato dal FVO in data 10 - 20 ottobre 2012.

In particolare, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti riguardo alla normativa sopra citata.

#### Aggiornamento BDN

- Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 148/08, le cooperative che allevano molluschi possono essere autorizzate anche per concessione e non per singoli soci.
- Si è potuto constatare che le coordinate geografiche non sono sempre state inserite correttamente e talvolta ad esse corrisponde un'area non insistente sul territorio italiano. Si invitano pertanto codesti Assessorati a verificare la congruità degli inserimenti.

Al momento attuale, il CNS sta riprogrammando il sistema in modo da rendere possibile, nel caso di allevamenti in acque libere, l'identificazione tramite un poligono di almeno quattro punti. Tale applicazione sarà disponibile a partire dal mese di marzo e pertanto si ricorda a quanti avessero già inserito le coordinate geografiche secondo due punti, in relazione alla citata tipologia di allevamenti, che si renderà necessaria la modifica.

- L'attribuzione del codice identificativo NON è sinonimo di autorizzazione sanitaria ai sensi del Decreto 3 agosto 2011: solo in caso di nuova apertura il rilascio del codice identificativo aziendale è contestuale al rilascio dell'autorizzazione.

Pertanto l'inserimento in BDN della dizione "autorizzata" deve corrispondere alla presentazione alla ASL territorialmente competente della relativa documentazione ed alla concessione dell'autorizzazione stessa da parte della regione. Qualora l'impresa non abbia ancora ottenuto tale riconoscimento, la ASL inserisce nel sistema "non autorizzata". La dizione "non necessaria" corrisponde alle imprese che devono essere unicamente registrate, ai sensi del D.Lvo 148/08, art. 4, comma 4.

- Arsellatori e subacquei non necessitano della registrazione in BDN.
- I punti di sbarco non sono inseriti in BDN in quanto afferiscono al settore pesca e non al settore acquacoltura

#### Registro

Il registro tenuto dalle imprese ai sensi del Decreto 3 agosto 2011 non è obbligatoriamente vidimato dalla ASL competente per territorio, fatti salvi gli adempimenti di legge per quanto riguarda il Ministero delle Finanze ed il CITES, nel caso di registro integrato. Il servizio veterinario della ASL firma il registro di carico e scarico ogni volta che effettua un controllo, anche se non rileva infrazioni. Qualora il registro di carico e scarico sia tenuto direttamente in BDN, oltre alla data del controllo dovrà essere riportato nel sistema anche il riferimento del veterinario che ha effettuato la verifica.

Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio intende rilevare principalmente la mortalità anomala, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, punto a) del D.Lvo 148/08, da inserire obbligatoriamente nel registro. Pertanto si ritiene che detta registrazione debba essere effettuata nel più breve tempo possibile, in quanto da essa scaturiscono le misure sanitarie relative al sospetto di malattia infettiva.

#### Movimentazioni

A seguito di una richiesta formale di questa Amministrazione, la Commissione Europea ha confermato che le movimentazioni riferite ad animali di acquacoltura, compresi uova e gameti, non possono derogare dallo schema di cui all'allegato III, parte A del D.Lvo 148/08.

Tutte le movimentazioni in entrata o in uscita, conformemente a quanto previsto dalle altre anagrafi, devono essere inserite entro tre giorni nel registro, anche se lo stesso è tenuto in BDN.

#### Controlli ufficiali

Sono fatti salvi i controlli ufficiali di cui al Regolamento 882/2004, consistenti in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici ed eventuali campionamenti ai sensi dell'art.8 del D.Lvo 148/08 nonché la verifica dei requisiti di cui al Regolamento 852/2004, all.I, parte A che devono comunque essere effettuati.

#### Implementazione BDN

Si rappresenta che al momento attuale l'implementazione della BDN acquacoltura è lontana dal rispondere alle esigenze del sistema informativo comunitario. Poiché non è stato ancora possibile rendere operativa una pagina Internet nazionale, così come richiesta dalla Decisione 2008/392 e dall'articolo 7 del D.Lvo 148/08, per la scarsità dei dati presenti in BDN, si raccomanda la registrazione nella stessa BDN di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario e si coglie l'occasione per inviare distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

*Leone Fe.*

*R*

*of*

Referente del procedimento:  
Donatella Capuano - tel. 6864